



COMUNE DI MASSA FERMANA

Provincia di Fermo

SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 8
Data di emissione 24-03-2020
Data di registrazione 24-03-2020

COPIA

Oggetto :

**SISMA 2016 - RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
DI ISTRUTTORE TECNICO.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 1 in data 24 gennaio 2017, con la quale si è decisa la modalità per il potenziamento del personale assegnato al Comune per il sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50- bis della legge 15 dicembre 2016, n. 229, con valore di modifica del programma del fabbisogno di personale a norma dell'articolo 91, 1^ comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; e assunto con determinazione n. 4 del 22/03/2017 si è assunta la prima unità di personale a tempo part-time nella persona di Bonifazi Andrea nato a Corridonia (MC) il 22/12/1981 e residente a Mogliano (MC) in Via S. Anna 14 (Codice Fiscale BNFNDR81T22D042N);

VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 2 del 01marzo 2018, con la quale è stato rinnovato alla dipendente, per la causale, il contratto di lavoro a tempo determinato per ulteriori due anni, dal 01.04.2018 al 31.03.2020;

VISTI i corrispondenti contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con il dipendente a termini di legge per i seguenti periodi: dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2018 e il successivo dal 01 aprile 2018 al 31 marzo 2020;

RILEVATO che la durata complessiva dei precipitati rapporti di lavoro è di 36 mesi;

VISTO l'articolo 50-bis del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189: “*((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016))*”;

VISTA la nota firmata dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 – Prof. Geol. Piero Farabollini in data 05.09.2019 – Prot. n. 0063265 del 10.09.2019, con la quale si comunica che “*ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni locali del 22.05.2018 e dell’articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato ex articolo 50-bis del D.L. 189 del 2016 possono derogare al limite di durata di trentasei mesi senza necessità di ulteriore intervento normativo, ma sulla base della previsione recata dal CCNL Funzioni locali vigente*”, specificando al contempo che la deroga di cui trattasi “*non potrà tuttavia superare, in assenza di specifica e ulteriore deroga legislativa, i dodici mesi previsti dal comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni locali*”;

VISTE le disposizioni previste dagli articoli 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 nonché dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018;

VISTO l’articolo 50, commi 11 e 12, del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, per il quale:

“*11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:*

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;*
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;*

- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;*
- e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;*
- f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.*

12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi [...]",

e, pertanto ai sensi del richiamato comma 11, la deroga alla durata massima di trentasei (36) mesi, che non può essere superiore a dodici (12) mesi, può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi, fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e, dunque, alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 24.12.2019, con cui è stato approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e il piano occupazionale 2020, prevedendo la conferma del profilo di Istruttore Tecnico tempo part-time - Sisma 2016;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", con il quale lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la necessità di continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente per lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla medesima Categoria, applicando la deroga alla durata massima di trentasei mesi prevista all'articolo 50, commi 11, del CCNL Funzioni locali 21.05.2018,

previa interruzione di 10 giorni dalla scadenza del precedente rapporto lavorativo ai sensi e per gli effetti del comma 12 del suddetto articolo;

RITENUTO, in applicazione dei richiamati atti ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, commi 11 e 12 del C.C.N.L. del 21.05.2018, di rinnovare il contratto di lavoro a Bonifazi Andrea, per ulteriori 12 mesi, dal 11 aprile 2020 al 10 aprile 2021, al fine di garantire l'esercizio degli adempimenti inerenti la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo part-time e determinato (Allegato A), da stipulare con il dipendente ai sensi dell'articolo 19 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e degli articoli 2 e 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che le assunzioni sono subordinate alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data indicata nel contratto di lavoro;

VISTI:

- il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: "*((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016))*";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Regioni ed Autonomie Locali, da ultimo, il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

CIO' premesso e considerato;

VISTA la propria competenza per l'approvazione dell'atto, a termini degli articoli 97 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa che forma parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI RINNOVARE il contratto di lavoro a Bonifazi Andrea, sopra generalizzato, con rapporto di lavoro a tempo part-time 18 ore e determinato, nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico" (Categoria Giuridica C – Posizione Economica C.1), per gli adempimenti della ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
3. DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro, in Allegato A, invitando Bonifazi Andrea alla sottoscrizione dello stesso.
4. DI DARE DECORRENZA al rapporto **dal 11 aprile 2020** e scadenza 10 aprile 2021, con divieto di tacito rinnovo.
5. DI CORRISPONDERE al dipendente il trattamento economico previsto per la Categoria e la Posizione Economica di inquadramento (Categoria Giuridica C - Posizione Economica C.1), l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto, la tredicesima mensilità e ogni altra indennità e/o emolumento previsto dalla legge, dando atto che la spesa sarà assunta a carico del Bilancio dello Stato.
6. DI RENDERENOTO ai sensi degli articoli 4 e ss. della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è lo scrivente Segretario Comunale.
7. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

8. DI ATTESTARE che non sussistono situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013.
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito web del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasquale Ercoli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 14-04-2020 al 29-04-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 14-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pasquale Ercoli